

## CONTROLLO

---

### ***La decadenza del sindaco che non partecipa all'assemblea dei soci*** di Emanuel Monzeglio



La **sentenza n. 973/2022** della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata lo scorso 11 marzo, ha **confermato la decadenza** del presidente del collegio sindacale di una società per azioni **vista la sua assenza all'assemblea dei soci**.

A tal proposito, l'[articolo 2405 cod. civ.](#) esplicita chiaramente come i sindaci **debbono assistere** alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle **assemblee dei soci** e alle riunioni del comitato esecutivo.

La partecipazione a tali assemblee, in particolare alle assemblee dei soci, costituisce uno strumento **indispensabile** per l'adempimento **dei doveri di vigilanza** propri dei sindaci.

Il dovere di partecipare all'assemblea dei soci riveste **un'importanza tale** da essere addirittura **sanzionato con la decadenza** qualora il sindaco **non partecipi**, senza giustificato motivo, ad **una sola** assemblea.

La decadenza ha **effetto** dal momento **dell'accertamento della causa** che la determina e **produce effetti ex nunc**.

Spetta al **sindaco**, quindi, fornire la **giustificazione circa la sua assenza** al fine di evitare la decadenza automatica dal suo ufficio.

Nel caso in esame, il presidente del collegio sindacale **conveniva in giudizio** la società che, nel corso dell'assemblea dei soci, **dichiarava la sua decadenza** - ai sensi del sopra citato [articolo 2405 cod. civ.](#) - in quanto era risultato **assente** facendo pervenire **giustificazioni "solo generiche"**.

Ad avviso dell'appellante **la delibera era illegittima** in virtù del fatto che esso aveva **prontamente comunicato il proprio impedimento** a presenziare all'assemblea dei soci, per

“**pregressi ed improrogabili impegni**”, sia verbalmente al presidente del Consiglio di Amministrazione sia - il giorno precedente l'assemblea - tramite missiva inviata alla società.

Il Giudice Istruttore **invitava le parti**, ai sensi dell'[articolo 2377, comma 8](#), e dell'[articolo 2378, comma 4, cod. civ.](#), a **riconvocare l'assemblea** e a **valutare le eventuali giustificazioni del sindaco**.

In tale assemblea, quest'ultimo documentava che l'impedimento a partecipare all'assemblea era **giustificato** dalla necessità di **partecipare ad assemblee di altre due società** – tenutesi nella stessa data – avendo ricevuto le relative **convocazioni precedentemente** rispetto a quella ricevuta dalla **società appellata**.

Nonostante ciò, **l'assemblea confermava la decadenza** del sindaco che procedeva **nell'impugnare** nuovamente **anche tale delibera**.

Il Tribunale di Napoli, in prima battuta ha riunito i giudizi e contestualmente ha **rigettato** le domande dell'appellante osservando che **la decadenza opera “ipso iure”** al verificarsi dell'assenza ingiustificata all'assemblea dei soci e che **l'impedimento non poteva considerarsi di natura oggettiva** appartenendo “*ad una scelta dell'attore di svolgere il compito di sindaco in più società*” alla quale **non può riconoscersi** un significato così importante, tale da condizionare lo svolgimento della società dallo stesso vigilata.

D'altra parte, **accogliere la sua rimostranza** avrebbe significato introdurre un “**diritto potestativo**” del sindaco a **condizionare** secondo le proprie esigenze **lo svolgimento delle adunanze** dei soci. Il sindaco, avverso a tale sentenza, ha proposto appello.

I giudici partenopei hanno confermato la sentenza di primo grado sostenendo che appare ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che afferma **l'operatività automatica della decadenza**, disponendo in questo senso la formulazione letterale delle norme di riferimento sia quelle **relative alle fattispecie che giustificano la decadenza** ([articolo 2399](#), [2404](#) e [2405 cod. civ.](#)) sia quella che prevede un **meccanismo di sostituzione automatica** in ogni caso di decadenza del sindaco ([articolo 2401 cod. civ.](#)).

Pur operando automaticamente, resta però **necessario un provvedimento formale** che riconosca il **verificarsi della decadenza** per poter dar luogo alle **relative conseguenze** ovvero la sostituzione del sindaco decaduto e l'iscrizione nel registro imprese della cessazione della carica.

In merito alla decadenza sanzionatoria ([articolo 2404](#) e [2405 cod. civ.](#)) si pone l'ulteriore problema se, **in mancanza di giustificazione**, vada ritenuta **avveratasi la decadenza** o sia in ogni caso **necessario valutare i motivi** che hanno portato all'assenza del sindaco, **anche se addotti successivamente**.

Secondo i giudici della Corte d'Appello di Napoli, la formulazione degli [articolo 2404](#) e [2405](#)

[cod. civ.](#), pur valutata secondo i principi di correttezza e buona fede, induce a ritenere che **il sindaco debba giustificare preventivamente** la propria assenza all'assemblea e che, in **mancanza** di tale giustificazione, possa considerarsi **maturata la decadenza**.

Tuttavia, proseguono i giudici, ciò non esclude la possibilità che il sindaco possa **provvedervi anche successivamente** qualora **l'impedimento sia stato di tale portata** da escludere anche la possibilità di **comunicare le ragioni** della sua assenza.

Operando automaticamente la decadenza, resta ferma **la possibilità** del sindaco di **impugnare la delibera** che la dichiara, **rimettendo all'autorità giudiziaria** l'accertamento circa il verificarsi delle **cause** che vi hanno dato luogo.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto le doglianze dell'appellante **"destituite di fondamento"** in quanto **non può considerarsi una giustificazione sufficiente** quella fornita dal sindaco sottolineando, peraltro, che ogni professionista **è libero di assumere diversi incarichi**, ma ciò non toglie che *"possa farlo a condizione che riesca a coordinarli tra loro, senza che le conseguenze di tali plurime attività ricadano sulla società o sugli altri soggetti che richiedano i suoi servizi"*.

Infatti, è **onere del sindaco organizzare le proprie attività** in maniera tale da *"non arrecare pregiudizio o ritardo all'attività delle società per le quali svolgeva l'incarico di sindaco"*.

La sentenza sopra descritta ha destato molte preoccupazioni tra i sindaci. Invero, se la misura può applicarsi in maniera così restrittiva, **appare più semplice** per le società liberarsi di un sindaco "scomodo".

D'altro canto i giudici napoletani **"tranquillizzano" il ruolo dei sindaci** rispetto ai "capricci" dei soci osservando che - nonostante la decisione dell'assemblea sull'assenza del sindaco sia di natura dichiarativa - è sempre possibile **impugnare la decisione assembleare** e sarà rimessa **al sindacato del giudice** l'accertamento dell'esistenza o meno della causa di decadenza nonché la legittimità della delibera che l'ha accertata.